

Sentenza del 24/07/2024 n. 20513 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

La controversia ha ad oggetto l'impugnazione, da parte di Banca IFIS Spa, quale cessionaria del credito IRES maturato dalla Industria Manifatture Tessili A.A. Spa nell'anno d'imposta 2015, del provvedimento (prot. n. 32429/2017 del 1 dicembre 2012) con cui l'amministrazione finanziaria aveva disposto la sospensione del rimborso del credito in presenza di carichi pendenti iscritti a ruolo nei confronti della società cedente.

2. La Commissione tributaria provinciale di Grosseto accolse il ricorso della odierna ricorrente con sentenza che venne impugnata in appello dall'Agenzia delle entrate.

3. La Commissione tributaria regionale della Toscana con la sentenza impugnata accolse l'appello dell'Agenzia delle entrate sostenendo che l'amministrazione finanziaria aveva fornito la prova dell'esistenza dei carichi pendenti nei confronti della società cedente, costituiti da crediti erariali maturati nel corso della procedura di amministrazione controllata, cui era stata sottoposta la società cedente, ma sorti in epoca anteriore alla cessione del credito in favore della Banca IFIS, e tale prova aveva fornito mediante la produzione in giudizio delle interrogazioni al sistema informativo dei ruoli, contenenti il dettaglio dei titoli della pretesa fiscale con l'indicazione delle date di notifica delle relative cartelle di pagamento. Affermò, al riguardo, che l'interrogazione anagrafica costituiva "sufficiente prova dell'avvenuta iscrizione a ruolo delle imposte", quale "atto promanante dell'amministrazione e presupposto del potere di sospensione in autotutela legittimamente esercitato", precisando che sul punto non vi erano state "contestazioni specifiche della parte privata che, nonostante le puntuali indicazioni sui ruoli, le somme iscritte, quelle pagate, i titoli di debenza e le date di notifica della cartelle, non ha proposto contestazione alcuna, limitandosi genericamente a disconoscere l'efficacia probante del documento".

4. Avverso tale statuizione la Banca Ifis Spa propose ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui replicò l'intimata con controricorso eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza sostanziale in capo al Procuratore speciale della società che aveva conferito la procura al difensore, non essendo stata prodotta unitamente al ricorso, l'atto notarile di nomina a procuratore speciale, indicato nell'intestazione del ricorso, non risultando il nominato Procuratore speciale tra i soggetti indicati nel "Registro delle Imprese" tra quelli incaricati ad operare in nome e per conto della società.

5. Fissata la camera di consiglio del 9 novembre 2023 per la trattazione del ricorso, questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 33305 del 2023 rimetteva la causa a questa pubblica udienza.

6. Con memoria dell'11 aprile 2024 la società ricorrente ha depositato l'atto notarile di conferimento dei poteri di rappresentanza ai Dirigenti e Quadri della BANCA IFIS Spa del 3 novembre 2021, che revocava e sostituiva quello del 5 agosto 2021, indicato nell'intestazione del ricorso, e l'attestato di servizio del Procuratore speciale dott. B.B., da cui risulta che quest'ultimo all'epoca della sottoscrizione del mandato difensivo era un Dirigente della Banca.

7. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, ha depositato memoria con le relative conclusioni.

Motivi della decisione 1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di prova di idonea procura speciale in capo al soggetto indicato quale titolare del potere di rappresentare in giudizio la società e di conferire la relativa procura defensionale.

2. Al riguardo, la difesa erariale ha dedotto che il dott. B.B., indicato nel ricorso quale procuratore speciale della società contribuente in forza di procura speciale del 5 agosto 2021 a ministero del dott. C.C., notaio in V., Rep. n. 43277 e Racc. n. 16195, è "persona fisica diversa da quella precedentemente delegata nei giudizi di merito", che dall'intestazione della sentenza impugnata risulta essere tale D.D.;

che il dott. B.B. non risultava tra gli amministratori e procuratori indicati nel c.d. "Registro Imprese" tra quelli incaricati ad operare in nome e per conto della società; che la ricorrente non ha depositato unitamente al ricorso la predetta procura notarile.

3. La ricorrente, come si è detto sopra (par. 6 dello svolgimento del processo), con memoria dell'11 aprile 2024, ai sensi dell' art. 372 cod. proc. civ., ha depositato l'atto notarile di conferimento dei poteri di rappresentanza ai Dirigenti e Quadri della BANCA IFIS Spa del 3 novembre 2021, che revocava e sostituiva quello del 5 agosto 2021, indicato nell'intestazione del ricorso, e l'attestato di servizio del Procuratore speciale dott. B.B., da cui risulta che quest'ultimo all'epoca della sottoscrizione del mandato difensivo era un Dirigente della Banca, dando così evidenza del legittimo potere del nominato procuratore speciale di rappresentare in giudizio la società e di conferire la relativa procura defensionale.

4. Venendo, quindi, al merito, con il primo motivo di ricorso la banca ricorrente deduce, ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 14 , 15 , 24 , 25 , 26 , 45 e segg. del D.P.R. n. 602 del 1973 , 23 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e 56 L.F., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto "legittimo per l'Agenzia emettere provvedimenti di sospensione di rimborso ex art. 23 del D.Lgs. n. D.Lgs. n. 472 del 1997/1997 unicamente motivati sulla asserita presenza di iscrizioni a ruolo di tributi anche in assenza della prova della esistenza e notifica al contribuente di un valido titolo per la loro riscossione".

5. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la "nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 112 , 115 , 132 c.p.c. e dell' art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 alla luce degli artt. 2697 e 2946 c.c., nonché degli artt. 14, 15, 24, 25, 26, 45 e segg. del D.P.R. n. D.P.R. n. 602 del 1973/1973, dell'art. 23 del D.Lgs. n. D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 56 L.F.", sostenendo che al CTR, con una non chiara motivazione, aveva

ritenuto che il giudizio fosse limitato al vaglio di legittimità della sospensione del rimborso omettendo, in tal modo, di pronunciare sulle domande, pure avanzate da essa ricorrente, di accertare la sussistenza del rimborso del credito IRES e conseguentemente condannare l'Agenzia delle entrate al pagamento del relativo importo.

6. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 1241 e segg. e 2697 cod. civ., 56 L.F., 23 del D.Lgs. n. 472 del 1997 nonché 14, 15, 24, 25, 26, 45 e segg. del D.P.R. n. 602 del 1973 , per avere la CTR erroneamente ritenuto che, a fronte di una domanda di rimborso di una eccedenza fiscale, l'amministrazione finanziaria potesse opporre la compensazione con controcrediti di cui non è provata la certezza, la liquidità e soprattutto, l'esigibilità richiesta dall' art. 1243 cod. civ.

7. Il primo motivo è fondato con assorbimento degli altri.

8. È pacifico in causa, non essendo oggetto di contestazione da parte della controricorrente e, comunque, perché risultante dal provvedimento di sospensione del rimborso riprodotto nella stessa sentenza impugnata, che tale sospensione venne disposta dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell' art. 23 del D.Lgs. n. 472 del 1997 , che, rubricato "Sospensione dei rimborsi e compensazione", tanto prevede:

"1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporre la sospensione ai sensi dell' articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al Tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione".

9. Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione da parte delle Sezioni unite di questa Corte che nella sentenza n. 2320 del 31/01/2020 (Rv. 656706 - 02), occupandosi degli strumenti cautelari di cui dispone l'amministrazione finanziaria per paralizzare le richieste di rimborso di crediti in presenza di carichi fiscali a carico del contribuente e, in particolare, del rapporto tra la tutela cautelare prevista nel D.P.R. n. 633 del 1972 e gli altri istituti cautelari, disciplinati dall' art. 23 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dall' art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 , ha osservato che "La disciplina di cui all' art. 23 del D.Lgs. n. 472 del 1997 , applicata dall'Ufficio, costituisce una declinazione specifica, in materia tributaria, del potere discrezionale di autotutela della P.A. in

tema di fermo amministrativo di cui all' art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 (cfr. Cass. n. 5139 del 2016 e giurisprudenza richiamata) del quale mutua la natura cautelare e provvisoria in funzione di salvaguardia della possibile compensazione legale di opposte partite..., è, però, altrettanto vero che la disciplina dell'art. 23, qui in rilievo, si differenzia da quella regolata dall'art. 69 non solo perché relativa a rapporti di debito/credito che intercorrono esclusivamente tra Amministrazione finanziaria e contribuente, al quale, secondo il testo qui applicabile, sia addebitata una violazione..., ma, soprattutto, perché richiede che: a) la pretesa dell'Amministrazione finanziaria sia formalizzata in uno specifico atto di contestazione o di irrogazione della sanzione a lui notificato, non essendo sufficienti mere ragioni di credito, come per il fermo amministrativo;

b) limita espressamente la sospensione alla "somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo" mentre nella disciplina del fermo non si fa cenno a limiti quantitativi della sospensione del pagamento in relazione all'entità delle ragioni di credito".

10. In senso analogo si era già pronunciata Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1292 del 22/01/2020 , Rv. 656610 - 01, che aveva ravvisato che l'art. 23 cit. operava a condizione che fosse stato notificato al contribuente un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione per violazioni tributarie, e nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

11. È, quindi, incorsa in errore di diritto la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Toscana che ha ritenuto sufficiente il deposito da parte dell'Agenzia delle entrate delle "interrogazioni al sistema informativo dei ruoli... con la indicazione delle date di notifica delle relative cartelle di pagamento", pur in presenza di specifica contestazione della parte appellata che, correttamente, aveva sostenuto che l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto fornire la prova della notifica alla parte contribuente delle cartelle da cui scaturiva il controcredito vantato in compensazione, non essendo sufficiente la produzione in giudizio del solo estratto di ruolo pur riportante la data di notifica degli atti impositivi.

12. Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza